



DELIBERA N. 79 del 16 Settembre 2020

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

CONSIDERATO il ricorso del Sig.ra [REDACTED] avverso il provvedimento emanato dal Cpl di [REDACTED], prot. n. [REDACTED] del 09/01/2020 di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione alla prima convocazione, fissata per il 18/12/2019;

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 16 Settembre 2020, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione risulta che alla data fissata nella convocazione la ricorrente era stabilmente occupata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 03/09/2019; la stessa pertanto chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI emanato nei suoi confronti. A seguito di richiesta di integrazione istruttoria effettuata da ANPAL il CpI di [REDACTED] comunica che la Sig.ra [REDACTED], pur avendo ricevuto notifica della sanzione in oggetto, non è mai stata sanzionata dall'Inps per l'assenza del 18/12/2019. Il CpI dichiara, inoltre, di aver informato la ricorrente che, per problemi tecnici, la banca dati [REDACTED] non aveva scaricato la Comunicazione Obbligatoria relativa all'assunzione del 03/09/2019 e l'assenza del 18/12/2019 era stata erroneamente registrata in tale banca dati come assenza non giustificata - "rifiuto". In data 17/01/2020 il CpI ha provveduto a registrare la Comunicazione Obbligatoria e ha modificato l'azione del 18/12/2019 in [REDACTED] in "annullamento".

P.Q.M.

Il Comitato, esaminata la documentazione, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso per cessata materia del contendere.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al ricorrente.

Così deciso, Roma 16 Settembre 2020

Il Segretario

Dott.ssa Rita De Rinaldis

Il Presidente

Avv. Paola Nicastro

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)